Statuto dell'Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita un'associazione non riconosciuta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del codice civile, denominata "Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri", in forma abbreviata "Agenzia Cert-Ing" o semplicemente "Agenzia".

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE

- 1. L'Agenzia Cert-Ing ha la Sede presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri o dove quest'ultimo sceglierà di ubicarla.
- 2. L'Agenzia Cert-Ing può aderire ad altre associazioni od enti quando ciò risulti utile per il conseguimento degli scopi associativi, con delibera da adottarsi a cura del Consiglio Direttivo, dopo avere acquisito il preventivo assenso dell'Assemblea dei Soci.

ART. 3 - SCOPO E OGGETTO

1. L'Agenzia Cert-Ing è costituita per la promozione del progetto di Certificazione Volontaria delle competenze - in breve denominato Cert-Ing - adottato dal CNI e dagli Ordini territoriali con l'intento di valorizzare le esperienze dei propri iscritti e convalidare le competenze dagli stessi acquisite attraverso l'attività professionale, esercitata in forma autonoma o associata, con vincolo di subordinazione o in qualità di socio di società professionali.

2. In particolare l'Agenzia:

- vigila sulla corretta attuazione e gestione della Certificazione volontaria delle competenze presso gli Ordini Territoriali e/o i loro Organismi di Gestione, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Generale Cert-Ing;
- fornisce il supporto tecnico e organizzativo per l'introduzione e la successiva gestione della Certificazione delle competenze presso gli Ordini territoriali e/o i loro Organismi di Gestione;

- esamina e approva le modifiche al Regolamento Generale Cert-Ing nonché ai documenti ad esso allegati o collegati;
- vigila sulla promozione della Certificazione volontaria delle competenze effettuata dagli Ordini Territoriali presso Aziende, Enti, Istituzioni e altre Organizzazioni di livello regionale o nazionale, oltre che – in generale – nel mercato del lavoro;
- attua la campagna nazionale di comunicazione e promozione della Certificazione volontaria delle competenze Cert-Ing;
- 3. L'Agenzia Cert-Ing potrà avvalersi di tutti gli strumenti giuridici e adottare tutti gli atti utili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare, ove coerente con le finalità più sopra richiamate, l'Agenzia potrà stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Il conseguimento progressivo degli obiettivi associativi, in coerenza con gli scopi indicati nel presente articolo, dovrà risultare da un documento annuale di verifica espressamente recante la quantificazione dell'impegno economico-finanziario corrispondente, redatto a cura del Consiglio Direttivo dell'Agenzia e successivamente sottoposto all'approvazione del C.N.I. Tale previsione, secondo le modalità descritte nel successivo art. 9, sarà sottoposta, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'Agenzia Cert-Ing è a tempo indeterminato.

ART. 5 - DOTAZIONE ED ENTRATE

- 1. L'Agenzia Cert-Ing ha un patrimonio costituito dai beni che il C.N.I. conferirà con propria delibera. L'associazione potrà accettare elargizioni, lasciti, donazioni e legati sia di beni mobili che immobili, che a qualsiasi titolo gli perverranno da persone fisiche o giuridiche, da enti pubblici' o privati. Costituiscono entrate dell'Agenzia:
 - gli ulteriori contributi erogati dal C.N.I. e dagli Ordini Territoriali o dalle loro Fondazioni;
 - gli introiti derivanti dall'attività di certificazione, fatte salve le quote che saranno direttamente percepite dagli Ordini territoriali e/o dai loro Organismi di gestione;
 - gli introiti derivanti da qualunque iniziativa pubblicitaria connessa all'attività editoriale promossa dall'Agenzia, da sponsorizzazioni e da

contribuzioni per l'organizzazione di manifestazioni culturali e scientifiche a cura dell'Agenzia.

ART. 6 - SOCI

- 1. Sono soci dell'Agenzia Cert-Ing:
 - il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rappresentato dal Presidente in carica *pro-tempore*;
 - i Consiglieri Nazionali del Consiglio Nazionale degli Ingeneri in carica *protempore*.

ART. 7 - GLI ORGANI

- 1. Sono organi dell'Agenzia Cert-Ing:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1. L'Assemblea dei Soci è composta dal Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dai Consiglieri in carica *pro-tempore* del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
- 2. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci è il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri o un suo delegato scelto tra i Consiglieri del CNI.
- 3. L'Assemblea è validamente costituita quando vi è la presenza del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, o di un suo delegato, e di almeno metà degli altri componenti.
- 4. Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

La maggioranza qualificata, con il criterio dei 2/3, è prevista per i casi seguenti:

- la nomina e l'eventuale revoca degli Organi dell'Associazione (art. 7);
- le modifiche del presente Statuto.

- 5. Spetta anche all'Assemblea dei Soci:
 - la nomina e l'eventuale revoca del Revisore o del collegio dei Revisori;
 - la fissazione delle linee generali di indirizzo riconducibili all'attività dell'Associazione;
 - l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo.
 - la ratifica delle modifiche del Regolamento generale Cert-Ing approvate dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia.
- 6. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente due volte l'anno con i seguenti ordini del giorno:
 - di norma, entro il mese di dicembre precedente all'anno solare di riferimento, per deliberare sull'approvazione del documento di identificazione degli obbiettivi statutari demandati dal C.N.I. che si intendono attuare nell'esercizio successivo corredato della previsione dei fabbisogni economico-finanziari coerenti con detti obbiettivi e quindi del bilancio preventivo;
 - o di norma, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello solare di riferimento, per deliberare sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
- 7. Spetta, altresì, all'Assemblea dei Soci:
 - approvare il Prospetto di raccordo tra la contabilità adottata dall'Agenzia e quella finanziaria del C.N.I.. Detto prospetto verrà predisposto dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia come meglio specificato al successivo art. 9;
- 8. L'Assemblea dei Soci può essere convocata dal Presidente in via straordinaria anche in seguito a specifica richiesta della maggioranza dei Soci stessi con indicazione dell'Ordine del giorno.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Agenzia è retta da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea dei Soci e composto da un minimo di 8 a un massimo di 11 membri: due indicati dall'Assemblea dei Presidenti, tre indicati dal C.N.I. oltre a un Consigliere Nazionale con funzione specifica di Consigliere Referente delegato alla cura dei rapporti tra il Consiglio Direttivo e il Consiglio Nazionale, da questi indicato. Inoltre: dal Presidente del Centro Studi del CNI e dal Presidente dell'Alta Scuola di

Formazione del CNI. Questi ulteriori componenti non possono assumere le cariche di Presidente o Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Il CNI potrà altresì designare un massimo di altri tre componenti, senza diritto di voto e con funzioni consultive, provenienti da entità esterne del mondo culturale, associativo e/o economico-produttivo del paese.

- 2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per lo stesso periodo del C.N.I. e fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
- 3. Spetta al Consiglio Direttivo:
 - a) eleggere nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente dell'Agenzia;
 - b) deliberare sull'attività associativa coerentemente con le linee d'indirizzo fissate all'Assemblea dei Soci;
 - c) affidare ai suoi membri o a terzi appositamente delegati lo studio di specifiche questioni, progetti o proposte.
- 4. Il Consiglio Direttivo può proporre modifiche dello Statuto da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci. Può inoltre decidere, con maggioranza qualificata di 2/3, le modifiche del Regolamento generale Cert-Ing che saranno poi ratificate dall'Assemblea dei Soci.

Nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

- 5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso Scritto inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, a mezzo fax o posta elettronica certificata almeno tre giorni prima dell'adunanza.
- 6. Il Consiglio Direttivo è convocato:
 - ° di norma entro il mese di novembre precedente all'anno solare di riferimento per deliberare sul documento di identificazione degli obbiettivi statutari demandati dall'Assemblea dei Soci che si intendono attuare nell'esercizio successivo, corredato della previsione dei fabbisogni economico-finanziari coerenti con detti obbiettivi, e quindi sul bilancio preventivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei Soci;
 - ° di norma entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello solare di riferimento per deliberare sulla proposta di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci. Le delibere del Consiglio sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 7. I verbali sono redatti da un Consigliere delegato dal Presidente con funzioni di segretario. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo, nel seguito "Presidente dell'Agenzia", ha la rappresentanza legale dell'Agenzia: dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e svolge l'attività necessaria al raggiungimento degli scopi associativi secondo le direttive del Consiglio Direttivo medesimo e nel rispetto delle linee di indirizzo fissate dall'Assemblea dei Soci.

2. In particolare il Presidente:

- a) dà esecuzione ai programmi deliberati dal consiglio Direttivo nell'interesse dell'Agenzia;
- b) è delegato alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa;
- c) convoca e redige l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo;
- d) predispone i programmi di attività didattica, culturale e scientifica da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo della stessa.

ART.11 - IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo svolge un ruolo di supporto all'attività del Presidente e lo sostituisce in ogni suo compito in caso di sua assenza.

ART. 12 - STRUTTURA OPERATIVA

Nell'attuazione delle attività delegate al Consiglio Direttivo, questo potrà avvalersi di una struttura operativa alla quale affidare l'organizzazione delle attività, la predisposizione dei documenti e l'attuazione delle deliberazioni.

ART. 13 - IL REVISORE O IL COLLEGIO DEI REVISORI

- 1. Il Revisore o il Collegio dei Revisori, nominato dall'Assemblea dei Soci, è composto da uno o da tre membri effettivi i quali durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo dell'Associazione e sono rieleggibili una sola volta.
- 2. Il Revisore o il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Agenzia. In particolare, verifica e controlla la regolarità amministrativa e contabile dell'Agenzia, riferendone i risultati nel corso delle assemblee ordinarie. Ai fini dello svolgimento dell'attività di revisione contabile potrà avvalersi di tutte le facoltà concesse dalla legge.
- 3. Il Revisore o i singoli membri del Collegio dei Revisori possono partecipare, senza diritto a voto, alle sedute del Consiglio.

ART. 14 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Agenzia è deliberato dall'Assemblea dei Soci, che provvederà alla eventuale nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio sarà devoluto al C.N.I. o ad altro ente dallo stesso nominato.

ART. 15 - RINVIO ALL'ORDINAMENTO GENERALE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si osservano le disposizioni contenute negli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e nelle Leggi Speciali.